

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA  
REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. 2942/2014, "INTERVENTI A  
SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA DGR  
116/2013: SECONDO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO"**

Tra

L'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (di seguito ATS), con sede legale nel comune di Mantova, in via dei Toscani n. 1, codice fiscale e partita iva 02481970206, nella persona del direttore Generale, dott. Bellini Aldo nato a Sarnico (BG) il 31/07/1961, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore FONDAZIONE FRANCO NICOLAI ONLUS (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di VOLTA MANTOVANA in VIA SAN MARTINO n° 80, codice fiscale 81003970209, partita IVA 01564480208, nella persona della sig.ra ELISABETTA FARAGGI, nato a VOLTA MANTOVANA il 23/03/1954 e residente nel Comune di VOLTA MANTOVANA in VIA 1848 n° 20, codice fiscale FRGLBT54C53M125H, in qualità di legale rappresentante

premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. 2942/2014:

- ha aggiornato il sistema di misure già previste dalla DGR 856/2013 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
- ha confermato lo strumento del voucher socio sanitario, quale sistema di remunerazione degli interventi definendo altresì gli importi per ciascuna misura;
- ha previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso delle persone alle misure individuate, la stesura del progetto individuale (PI) di assistenza in collaborazione con il Comune o con l'ambito territoriale di residenza della persona interessata e il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate

fatto presente inoltre che Regione Lombardia con la D.G.R. n. 4702/2015:

- ha riconfermato la prosecuzione di tali attività, ed in particolare della Residenzialità Leggera-Assistita, così come definita con d.g.r. n. 2942/2014
- ha precisato che la valutazione multidimensionale dei bisogni delle persone fragili (compreso l'orientamento qualificato alla rete dei servizi), anche in attuazione di specifiche ed innovative progettualità regionali rivolte alle persone fragili ed alle loro famiglie, viene ricondotta in capo alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (d'ora in poi ASST);
- ha previsto un budget di risorse per il proseguo di tali attività nel corso dell'anno 2016 in capo all'ATS.

Premesso inoltre che il soggetto gestore, per l'unità d'offerta di cui trattasi:

- è abilitata all'esercizio con C.P.E. prot. ASL n. 17745 del 02/03/2011;
- è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla citata D.G.R. n. 2942/2014 ed è disponibile ad erogare l'intervento di Residenzialità Leggera-Assistita

## **Articolo 1. Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. 2942/2014, riconfermate per il corrente esercizio 2016 dalla D.G.R. n. 4702/2015, con remunerazione a carico del

fondo sanitario regionale, a favore dei soggetti beneficiari individuati da tutte le ASST/ATS della Lombardia tra i cittadini residenti sul territorio regionale.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla seguente misura:

**RESIDENZIALITÀ LEGGERA/ASSISTITA:** Interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria per il quale sono messi a disposizione dal soggetto gestore presso la struttura **ALLOGGI PROTETTI FONDAZIONE FRANCO NICOLAI VIA BOSELLI 2 VOLTA MANTOVANA** n. 12 posti letto.

## **Articolo 2. Valutazione multidimensionale dei bisogni**

La ASST territoriale di residenza della persona, si impegna ad effettuare:

- la valutazione multidimensionale delle persone che presentano domanda per l'accesso alla misura, provvedendo ad elaborarne il Progetto individuale;
- l'assegnazione, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa, del voucher ai soggetti beneficiari;
- un monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi necessari.

Il soggetto gestore del presente contratto, si rivolgerà per ogni eventuale necessità connessa al processo valutativo ed alla assegnazione del voucher alla ASST territoriale di residenza della persona.

Nei territori in cui le funzioni relative alla valutazione multidimensionale dei bisogni risultano ancor a assegnate alla ATS, tale attività verrà svolta da parte della medesima ATS.

Compete alla ASST, o alla ATS nel caso sopra indicato, assolvere all'adempimento del debito informativo regionale per la parte relativa alla valutazione.

Ciò premesso, l'ATS e le ASST territoriali possono definire eventuali e diverse specifiche modalità di collaborazione operativa per quanto concerne l'attività sopra indicata, anche con riferimento al budget di risorse.

## **Articolo 3. Compiti del soggetto gestore**

Il soggetto gestore si impegna al pieno rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n. 2942/2014, garantendo l'erogazione delle prestazioni della misura oggetto della presente convenzione.

In particolare si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti ed i requisiti minimi sperimentali previsti, ivi compresa, se prevista, la capienza massima strutturale consentita per la misura del presente contratto;
- b. prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher;
- c. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo dell'importo previsto dal voucher;
- d. redigere e aggiornare, sentita la famiglia, il piano di assistenza individuale (PAI);

- e. mantenere aggiornato il (diario o registro o elenco) delle prestazioni erogate, secondo le indicazioni regionali;
- f. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- g. trasmettere alla ATS di residenza del soggetto beneficiario, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, ovvero secondo modalità e strumenti definiti dalla medesima ATS di residenza;
- h. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- i. informare degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
- j. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare al trattamento dei dati le misure previste dalle norme in materia.

#### **Articolo 4. Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari delle prestazioni sono cittadini residenti in Lombardia iscritti al Servizio sanitario regionale, riconosciuti secondo le modalità di valutazione indicate e previste dalla D.G.R. n. 2942/2014. A loro favore viene emesso dalla ASST (o dalla ATS secondo quanto indicato al precedente articolo 2) un voucher dell'entità corrispondente alla valutazione effettuata ed all'importo stabilito nella stessa D.G.R. n. 2942/2014.

#### **Articolo 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

La ATS provvederà, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento dei voucher rendicontati dal soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 2942/2014, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

La ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Nelle more della sottoscrizione del presente contratto, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dal soggetto gestore a favore di utenti già in carico o di nuovi utenti beneficiari del voucher, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dal presente contratto e debitamente rendicontate nei flussi informativi.

#### **Articolo 6. Mantenimento dei requisiti e vigilanza**

Il soggetto gestore garantisce il possesso e il mantenimento di tutti i requisiti richiesti dalla D.G.R. n. 2942/2014, mantenendone idonea traccia documentale a disposizione per ogni verifica. Si impegna a

comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione e ad adempiere al debito informativo previsto.

La ATS esercita le funzioni di vigilanza e di controllo di appropriatezza delle prestazioni, in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2569/2014. L'inosservanza degli obblighi di cui sopra costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni. Nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

## **Articolo 7. Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2016. La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare gli assistiti presso altra struttura.

## **Articolo 8. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

## **Articolo 9. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e sulla del presente contratto è competente il Foro di Mantova.

## **Articolo 10. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dall'accreditamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mantova, 29/04/2016

Il Direttore Generale  
della ATS Val Padana  
*ALDO BELLINI*

Il Legale Rappresentante  
del Soggetto Gestore (o suo delegato)  
*ELISABETTA FARAGGI*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*